

**BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO "PROGETTO ADOLESCENTI - SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO
DI ASCOLTO NELLE SCUOLE" - ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
CIG 8820389F40**

L'Azienda territoriale per i servizi alla persona, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2021 avvia la procedura di gara per l'affidamento del servizio "Progetto adolescenti" anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 - presso i comuni dell'Ambito Distrettuale Bassa Bresciana (Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia).

L'appalto sarà attuato mediante procedura aperta, su piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida.

Parte I

1. Stazione Appaltante

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - Bassa Bresciana Centrale (in prosieguo il "Committente") avente sede legale in 25016 Ghedi (Bs), Piazza Donatori di sangue, 7, tel. 030964388, fax 030901708, PEC: ambito9ghedi@legalmail.it; Profilo del Committente (Sito Internet): www.ambito9ghedi.it; Orario di apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Responsabile del procedimento: il Direttore dott.ssa Claudia Pedercini

Parte II

2. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'Appalto: Servizio "Progetto Adolescenti" - i profili descrittivi di dettaglio dei servizi sono riportati nel Capitolato.

3. Durata dell'appalto e luogo di esecuzione

L'appalto ha inizio 01/09/2021 e termina il 30/06/2024 per complessivi 3 anni scolastici.

Luogo di esecuzione: Comuni afferenti all'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale, in particolare gli Istituti Comprensivi di: IC Bagnolo Mella, IC Ghedi, IC Gottolengo, IC Leno, IC Manerbio, IC Pontevico, IC Pralboino, IC Verolanuova e Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Isorella.

4. Importo a base d'asta

Importo dei servizi di contratto presunto è di Euro 194.332,00 (Iva esclusa).

Costo a base d'asta oraria: 27,80 (Iva esclusa) soggetto a ribasso d'asta.

Monte ore totale per l'intera durata dell'appalto: 6.990 ore

Il servizio si rivolge ai giovani, genitori, famiglie, gruppi classe, personale docente e non docente, figure educative del territorio e verrà svolto durante il periodo scolastico.

Parte III – Requisiti di partecipazione

5. Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

6. Requisiti di capacità economico finanziaria

Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali – art. 83, comma 4 lettera c). L'importo minimo previsto è pari ad € 100.000,00.

In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali.

L'operatore capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 40% e dev'essere il soggetto che dispone della quota percentuale più alta.

7. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Comprovata esperienza in termini di partecipazione come relatore a convegni e seminari, produzioni scientifiche, incarichi istituzionali e incarichi presso osservatori istituzionali e tavoli tecnici – scientifici provinciali, regionali e nazionali da verificarsi con la presentazione di curriculum aziendale. Si richiede la partecipazione, negli ultimi tre anni, in almeno cinque convegni/seminari da verificarsi con la presentazione di curriculum aziendale;
- Documentata esperienza degli operatori in attività formative. In particolare, per quanto riguarda il comparto scuola: formazione docenti, alunni, genitori, personale scolastico. Si richiede di avere almeno tre risorse umane che abbiano condotto, negli ultimi tre anni, almeno cinque percorsi formativi da verificarsi con la presentazione di curriculum aziendale e organigramma delle risorse umane;
- Aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) n. 2 servizi analoghi per natura a quello oggetto della presente procedura svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, riportando gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi al netto di IVA;
- Aver partecipato, nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) ad almeno n. 2 progetti analoghi al servizio in oggetto, con particolare attenzione agli aspetti legati alla Povertà educativa.

Parte IV – Modalità di aggiudicazione della gara

8. Svolgimento della gara

La prima seduta pubblica sarà il 26/07/2021 alle ore 11:30 presso l'Azienda territoriale per i servizi alla persona in P.zza Donatori di Sangue, 7 a Ghedi.

1° seduta

a) In seduta aperta al pubblico il RUP verifica l'integrità della documentazione, presentata su piattaforma SINTEL

2° seduta (in una o più volte) la commissione:

b) In seduta riservata:

b.1 esame delle offerte tecniche degli operatori ammessi, valutandole secondo i parametri in seguito evidenziati e meglio specificati.

3° seduta il RUP

svolgerà le seguenti operazioni:

a) In seduta pubblica in data che verrà comunicata mediante comunicazione diretta, mediante posta certificata, agli operatori economici partecipanti:

a.1 lettura dei punteggi attribuiti a ciascun progetto esaminato;

a.2 apertura delle offerte economiche per attribuire, con riguardo a ciascuna offerta-prezzo presentata, un punteggio parziale secondo i criteri specificatamente indicati nel presente bando;

a.3 somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente;

a.4 redazione della graduatoria;

a.5 proposta di aggiudicazione.

Chiunque può assistere alle sedute pubbliche, mentre gli interventi, da iscrivere a verbale, sono consentiti esclusivamente ai legali rappresentanti (o loro delegati) dei concorrenti.

In ossequio al principio espresso dall'art. 32, comma 9, del d.lgs n.50 del 2016, in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, il Committente comunica con efficacia *erga omnes*, l'aggiudicazione, mediante pubblicazione nel sito www.ambito9ghedi.it sezione Amministrazione Trasparente. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa eventuale verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.

Il Committente si riserva di procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti.

In caso di documenti non veritieri e/o di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o per qualsiasi altro fatto dell'Organizzazione aggiudicataria che determini la mancata sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione verrà annullata, senza necessità di alcun avviso preventivo, con automatico incameramento della garanzia provvisoria da essa versata. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento a favore del Committente per eventuali danni conseguenti alla mancata sottoscrizione del contratto. Il Committente si riserva la facoltà di affidare in appalto il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

9. Modalità di attribuzione del punteggio

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 CCP, valutabile secondo i parametri di seguito indicati:

a) punti 80 su 100 per l'offerta tecnica, ossia per la qualità e le garanzie di servizio, la validità del progetto gestionale e l'affidabilità dell'operatore economico;

b) punti 20 su 100 per l'offerta economica, (tetto massimo che otterrà sia l'offerta migliore che gli operatori economici che applicando la formula supereranno i punti 20).

Per la valutazione dell'offerta tecnica si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

Parametro	Punteggio massimo
1. <u>Risorse umane impiegate</u> : personale utilizzato e referenza tecnica del personale impiegato nel servizio con dettagliata definizione delle funzioni che andranno a svolgere all'interno dei servizi contenuti nel capitolato. Si richiede la presenza di almeno tre risorse umane con esperienza di almeno tre anni in servizi di supporto scolastico (counseling, ascolto e coaching).	15 punti
2. <u>Contestualizzazione del progetto</u> intesa come descrizione dettagliata dei bisogni e delle risorse del territorio in riferimento alle problematiche adolescenziali e del contesto scolastico e familiare.	20 punti
3. <u>Descrizione dettagliata del servizio</u> specificando: <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 la metodologia utilizzata per i quattro interventi con particolare riferimento a possibili sperimentazioni avviate nel corso dell'ultimo triennio (sportelli, laboratori nel gruppo classe, formazione docenti e serate di sensibilizzazione); 10 punti - 3.2 il progetto di gestione, nello specifico descrivere come si intende articolare il servizio 10 punti 	20 punti
4. Specificare il modello teorico di riferimento e l'approccio adottato	5 punti
5. Precedenti esperienze gestionali dell'ente in servizi di supporto scolastico e genitoriale	10 punti
6. Procedure e modalità di monitoraggio e valutazione: indicare gli strumenti qualitativi/quantitativi e le tempistiche adottate per il monitoraggio delle attività previste	5 punti
7. Proposte innovative e migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato, senza oneri a carico del committente: descrizione in modo puntuale dei processi e delle procedure che si intendono attuare in sede di eventuale erogazione di servizi ulteriori	5 punti
Totale punteggio massimo per l'offerta tecnico gestionale	80 punti

La descrizione del Progetto sopra declinato dovrà essere esposta in massimo n. 8 pagine A4 (4 fogli se fronte-retro) con carattere Arial "corpo 11" interlinea singola.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale, a insindacabile giudizio, dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.

In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica:

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito, insindacabilmente, un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- b) per ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- c) a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto al punto;
- d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale;

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono;
- b) se l'Offerta tecnica non ottiene un punteggio pari o superiore a 50 (sull'intero di 80) del punteggio massimo attribuibile all'Offerta tecnica, l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura dell'Offerta economica.
- c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti nel presente bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi

di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione:

- è effettuata dopo l'individuazione della soglia di sbarramento di cui alla precedente lettera b);
- è effettuata dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse ai sensi del punto "Offerte anomale o anormalmente basse", lettera a);
- non influisce sulle medesime soglie;

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: il massimo punteggio verrà attribuito all'operatore economico che avrà presentato il prezzo inferiore (offerta migliore). Il punteggio per gli altri operatori economici verrà valutato proporzionale al prezzo offerto secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (\text{prezzo offerto} / \text{prezzo migliore}) \times 20$$

L'importo orario posto a base di gara è:

- € 27,80 per tutti i diversi operatori richiesti per l'espletamento del servizio descritto nel capitolato.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma dei singoli elementi dell'offerta considerata. Il Committente si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti.

In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nel progetto gestionale.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

10. Modalità di presentazione dell'offerta e accesso agli atti

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire all'Azienda Speciale per i servizi alla persona – Ambito n. 9 – Bassa Bresciana Centrale – Piazza Donatori di Sangue n.7 – Ghedi (Bs) **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.07.2021**, tramite piattaforma SINTEL.

Non sarà ammessa alla gara alcuna offerta che non risulti pervenuta entro il termine fissato.

Busta n.1^o: Documentazione Amministrativa

Tutte le dichiarazioni per la partecipazione alla gara dovranno essere presentate, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, mediante il **Documento di gara unico europeo**. Il DGUE costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato

o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per le modalità di compilazione si rinvia alla Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste nel presente bando non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE.

In caso di Consorzio indicazione del consorziato che eseguirà il servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e del consorziato designato.

Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o versamento presso la tesoreria comprovante il deposito della garanzia provvisoria come previsto di seguito:

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di € 3.886,64 (tremilaottocentottantasei/64) pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e);

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l'offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;

c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

11. Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):

- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.

L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:

- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.

5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

Il "PASSOE" rilasciato - tramite il sistema "AVC Pass" - dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

- a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
- b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

In ordine all'accesso agli atti previsto dall'art. 53 CCP, il concorrente ha la facoltà - purché ne precisi i motivi - di indicare quali eventuali parti del "Progetto Gestionale" costituiscano segreti tecnici o commerciali. L'esercizio di questa facoltà ha natura di motivata opposizione alla (eventuale) richiesta di accesso agli atti di gara sicché, per semplificare l'iter, si intende così adempiuto l'obbligo di notifica ai controinteressati da parte del Committente: di conseguenza, l'operatore economico che non intende esercitare questa facoltà si priva della possibilità di esercitarla, per decorrenza dei termini, nella fase successiva alla aggiudicazione qualora pervenisse richiesta di accesso agli atti.

Il DGUE, ed eventuale documentazione in appendice, compilato da ogni operatore economico partecipante riportante la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste nei termini di cui all'art. 45, D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle previsioni del presente bando riguardante la riserva

dell'appalto ad organizzazioni di cui al comma 4, art. 1, della Legge 328/2000 e s.m.i., con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF, P. IVA, telefono, PEC, e mail e sito web - questi ultimi indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all'art. 76 D. Lgs 50/2016).

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000:

- sono rilasciate in carta semplice con la sottoscrizione autografa in originale del dichiarante; non sono ammesse firme scansionate, fotocopiate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

Offerta tecnica

Il Progetto gestionale del servizio, sottoscritto dal legale rappresentante, articolato secondo gli elementi oggetto di valutazione e indicati nel presente bando.

In caso:

- di consorzio con indicazione del consorziato che eseguirà il servizio, il progetto dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal rappresentante legale del Consorzio e del consorziato.
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati

Offerta economica

L'indicazione dell'offerta economica in cifre e in lettere (prezzo unitario all'ora), con due decimali, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al costo per ciascuna ora di servizio effettuata; in caso di più decimali, si procederà con il troncamento al secondo decimale (quindi senza arrotondamenti).

Nel caso l'indicazione dell'offerta in cifre e in lettere sia discordante, si riterrà valida quella scritta in lettere.

E' fatto obbligo dell'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali.

In caso:

- di consorzio con indicazione del consorziato che eseguirà il servizio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale del Consorzio e del consorziato.
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati

Copia del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/sottoscrittori dell'offerta economica.

12. Cause di esclusione

Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione del plico di partecipazione, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- non contiene la Busta dell'Offerta tecnica o la Busta dell'Offerta economica oppure contiene l'Offerta economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- la cui Busta dell'Offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

13. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara e dal presente documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto, sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) la mancanza dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria;

14. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente, per la presenza di almeno una parte delle sottoscrizioni richieste;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità in merito alla presenza nell'offerta tecnica di alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del servizio minimo previsto nel capitolato d'onere;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

15. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l'indicazione dell'offerta economica, oppure contengono un'offerta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del Codice;
 - l'indicazione del prezzo unitario offerto presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente;
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ovvero, degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;

16. Soccorso istruttorio

Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto "Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali", sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto "Soccorso istruttorio ordinario", gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- che hanno omissa l'indicazione di taluna delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno omissa o indicato in modo impreciso:

- la dichiarazione dei requisiti ordinari di cui all'art. 80 del CCP;
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

c) che, in caso di avalimento, hanno allegato un contratto di avalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;

d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente, in quanto pertinenti;

e) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

17. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al punto "Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio", la Stazione appaltante:

a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto "Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio", nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto "Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali";

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;

e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

18. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto "Soccorso istruttorio ordinario", lettera a);

b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.

19. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità riportate nel presente documento;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse e Modalità di verifica delle giustificazioni;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
- e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

20. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto "Offerte anomale o anormalmente basse", lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

21. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente:
- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

Parte V – Disciplina generale per l'esecuzione del contratto

22. Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto in base al ribasso offerto, soggetta a svincolo proporzionale di anno in anno, per l'esecuzione del contratto (in sostituzione o ad integrazione della garanzia provvisoria) nei modi stabiliti dall'art. 103 CCP.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Le garanzie provvisoria e definitiva sono ridotte nei casi previsti dall'art. 93 CCP, comma 7. 5. Sia la fideiussoria bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente;
- c) il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la richiesta del Committente sia presentata entro i sei mesi successivi.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Organizzazione a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore resta obbligata a reintegrare la garanzia di cui il Committente avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a cura del Committente trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

23. Assicurazioni ed esonero responsabilità per il committente

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel prezzo offerto.

Pena la revoca dell'aggiudicazione, l'Appaltatore è tenuta a presentare – entro la sottoscrizione del contratto – e a mantenere operativa per tutta la durata dell'appalto una assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RTC/RCO), compreso il Committente e gli utenti del servizio, con massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00). L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia.

24. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate, in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice.; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria, sempre che sia stata adeguatamente giustificata, nel caso sia individuata come anormalmente bassa;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario il concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nel progetto gestionale (punteggio massimo: xx punti).;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

26. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla prova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto "Adempimenti posteriori all'aggiudicazione", lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

27. Aggiudicazione

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto "Proposta di aggiudicazione", lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto "Verifica dei requisiti".

Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i

corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;

c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali servizi diversi o aggiuntivi derivanti dall' Offerta tecnica.

Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui al punto "Obblighi dell'aggiudicatario", lettera f).

28. Stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;

b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;

c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

29. Divieto di cessione del contratto

È vietato cedere, anche parzialmente, il servizio.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Le cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni societarie hanno efficacia nei confronti del Committente alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 106 , comma 1, lett. d), punto 2), del d.lgs n.50 del 2016.

Il subappalto è ammesso, alle condizioni di cui all'art.105 del d.lgs n.50 del 2016, esclusivamente nei confronti di soggetti riconducibili alle figure previste dall'art.1, co.4, della Legge n.328 del 2000.

Non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati agli associati o consorziati - in caso di raggruppamento di imprese o di consorzi - oppure imputati a soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.

30. Dati dell'aggiudicataria

L'Appaltatore, prima di stipulare il contratto, deve comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo, nonché i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

31. Adempimenti in materia di tutela dei minori

In riferimento al personale impiegato nell'appalto, l'Organizzazione è tenuta a dimostrare al Committente di essere in regola con gli adempimenti a carico del "datore di lavoro" previsti dal Dlgs 4 marzo 2014, n. 39 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori).

32. Controversie – tentativo obbligatori di conciliazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede staccata di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le

ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Parte VI – Disposizioni finali

33. Comunicazioni agli operatori economici

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

34. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

35. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

a) l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

- alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell'offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;

b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali;

c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

36. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dall'Azienda in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le eventuali successive attività inerenti la gestione dell'Elenco degli enti accreditati, nel rispetto della normativa specifica.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso l'Azienda anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione alla procedura di valutazione. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.

L'esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet dell'Azienda nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta: - all'Azienda in qualità di Titolare del trattamento, Azienda Territoriale per i Servizi alla persona al seguente indirizzo e-mail: contabilita@ambito9.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma, mail: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

37. Imposta di bollo

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sull'offerta;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

38. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

39. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara particolari ed integrative/specifiche ai punti precedenti

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- il Codice, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- il DGUE;
- gli atti a base di gara con i relativi allegati.

40. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Ghedi, 05/07/2021

Il Presidente del CdA
Sig. Albino Ferdinando

